



**COMUNE DI PESCIA**  
**Provincia di Pistoia**

**Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione**

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 71 del 06.02.2006, n.145 del 26.02.2007, n. 258 del 07.04.2008 e n. 265 del 06.04.2009 e successive modificazioni e della propria determinazione dirigenziale n. 959 del 12.05.2016 .

**Il Dirigente**

**RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

**Art.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso**

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- 1) Essere residenti nel Comune di Pescia e avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- 2) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.  
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.  
I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.  
I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del DL 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 431/98;
- 3) Assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. così come stabilito alla lettera d) dell'allegato "A", della L.R. 41/2015 "Modifiche alla Legge Regionale n.96/96"; I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano; i cittadini dell'Unione europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il

reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva. Questi ultimi, su richiesta del Comune di Pescia, prima dell'erogazione del contributo spettante, dovranno produrre, al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dall'autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale;

- 4) Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui il valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa così come stabilito alla lettera e) dell'allegato "A", della L.R. 41/2015 "Modifiche alla Legge Regionale n.96/96";
- 5) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.  
Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.  
E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- 6) presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore a Euro 28.216,37;
- 7) presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:  
  
**fascia A** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 (13.049,14).  
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.  
  
**fascia B** Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 (13.049,14) e l'importo di Euro 28.216,37.  
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.  
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con Delibera.G.R. 630/2013).
- 8) Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;
- 9) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

## **Art.2 – Reddito e canone di locazione di riferimento**

- 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni)..
- 2) I soggetti che dichiarano “ISE zero”, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione se usufruiscono di un contributo economico da parte dei servizi sociali del Comune. Nel caso in cui l’aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano “ISE zero” dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l’aiuto economico. In tal caso l’autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.
- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

## **Art.3 – Nucleo familiare**

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all’art. 3, comma 1 del DPCM n.159/2013.

## **Art.4 – Autocertificazione dei requisiti**

- 1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art.1 del presente bando.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/2011.

## **Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali**

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all’art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce “A” e “B”, indicati di seguito:
  1. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
    - I.** richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

**II.** richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

- a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;
- b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
- c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.
- d) nuclei con ISE zero derivante da assegno sociale, pensione minima o pensione inv. civ. composti da una o max due persone.

2. I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

### **Art.6 – punteggi di selezione delle domande**

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	<b>Punti 4</b>
---	----------------

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:		
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	<b>Punti 1</b>	Per ogni soggetto riconosciuto invalido
b) Nucleo monogenitoriale con minori a carico	<b>Punti 1</b>	
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	<b>Punti 1</b>	Per ogni componente ultrasessantacinquenne
d) nuclei con ISE zero derivante da assegno sociale, pensione minima o pensione inv. civ. composti da una o max due persone	<b>Punti 1</b>	

### **Art. 7 – Calcolo del contributo**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013 e nello specifico è così calcolato:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

il contributo decorre dal 1° gennaio 2016 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

## **Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria**

### 1) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa del Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.6 del presente bando.

### 2) Formazione delle graduatorie

L'Ufficio casa del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza.

### 3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art.3 della L.R. 41/2015, che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

## **Art.9 – Validità della graduatoria**

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

## **Art. 10 – Durata del contributo**

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

## **Art.11 – Determinazione del contributo erogabile**

1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del **31 Gennaio 2017**. Se entro questa data non verranno presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo. I contributi verranno liquidati in base alla Graduatoria Definitiva fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla regione Toscana e dal Comune di Pescia sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE secondo il seguente procedimento:

il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella Fascia A in base ai seguenti criteri:

in misura pari al 35 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;

in misura pari al 30 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 3 punti;

in misura pari al 25 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 2 punti;

in misura pari al 20 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a punti 1;

in misura pari al 15 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 0;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e che l'insieme delle erogazioni risulti inferiore al 75% delle risorse assegnate dalla Regione, tale eccedenza sarà ripartita nel modo seguente:

a) Nel caso in cui risultino soddisfatte secondo le modalità sopra descritte, tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino ulteriori risorse finanziarie, stabilire la percentuale nella misura del 30% per i soggetti collocati in fascia "B", ed erogare in tale misura il contributo scorrendo l'ordine della Graduatoria e fino ad esaurimento delle domande stesse, nei limiti della disponibilità finanziaria.

b) Nel caso in cui risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nella fascia "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie, procedere all'integrazione fino al 100% del contributo teorico delle domande, scorrendo l'ordine della graduatoria prima della Fascia A e poi della Fascia B, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

2) La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

3) Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

4) Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;

5) Nel caso in cui il cittadino abbia usufruito nel corso dell'anno dei "Contributi regionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole" di cui alla delibera di G.R. 1088/2011 e successive, il presente beneficio non potrà essere cumulato, relativamente alle stesse mensilità;

6) In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;

7) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il **31 GENNAIO 2017**;

- 8) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **Art.12 – Termini di presentazione delle domande**

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

#### **Art.13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate agli uffici comunali indicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art.11. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

#### **Art.14 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli previsti dalle leggi vigenti saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

#### **Art. 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, il D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 02.04.2003 alla DGR n. 71 del 06.02.2006, alla DGR n.145 del 26.02.2007, alla DGR n. 258 del 07.04.2008, alla DGR n.265 del 06.04.2009.

Pescia, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Alessandra Galligani)